



Unione Europea
NextGenerationEU



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ISTITUTO TECNICO "GIOVANNI XXIII"

Roma, Via di Tor Sapienza, 160 – 00155 ☎ 06121122855

INDIRIZZI: Chimica, Materiali e Biotecnologie (Settore Tecnologico) - Elettronica ed Elettrotecnica

(Settore Tecnologico) - Relazioni Internazionali per il Marketing (Settore Economico) -

Liceo Scientifico per le Scienze Applicate

Al DSGA

Al personale docente e non docente

Al Sito web

Circolare n. 2

Oggetto: Rapporto di lavoro del dipendente pubblico. Incompatibilità nel rapporto di pubblico impiego.

Le incompatibilità professionali o lavorative del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni costituiscono tematica complessa e molto delicata e presenta numerosi risvolti giuridici, contrattuali, disciplinari e di responsabilità.

Considerando la presenza di dipendenti neominati ma anche per dare a tutto il personale una riepilogativa informazione sulla materia in oggetto, si trasmette la presente comunicazione invitando comunque tutto il personale in servizio a considerare che **l'ampiezza e la complessità della materia suggeriscono di procedere a successivi approfondimenti su eventuali casi specifici cui le SS.LL. dovessero ricondurre la loro situazione.**

L'incompatibilità, dal punto di vista sostanziale, si riconnette ai doveri di esclusività delle prestazioni intestate al pubblico dipendente (art. 98 della Costituzione: *i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*) che ha l'obbligo di dedicare le proprie energie lavorative esclusivamente alla funzione cui ha accesso e tale *esclusività può essere assoluta* (rispetto ad attività vietate) o *relativa* (cioè incidente su attività che, in astratto, ammesse risultano di fatto inconciliabili con il regolare svolgimento della funzione principale). L'espletamento di attività lavorative incompatibili con il rapporto di pubblico impiego, oltre che provocare effetti decadenziali o sanzionatori, può infatti causare situazioni rilevanti anche sul piano della responsabilità patrimoniale per danno erariale.

La disciplina più specificatamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile nell'art. 508 del T.U. n. 297/1994; nell'art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche (trasfuso nell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001) e in alcune clausole dei contratti collettivi in vigore nel comparto.

Tale assetto normativo va coniugato con la disposizione di cui all'art. 48 della Legge n. 144/1999, che – tra l'altro – attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza di adottare i provvedimenti di *divieto di lezioni private e di autorizzazione all'esercizio di libera professione; per le procedure di autorizzazione*, va applicato l'art. 53 c. 10 del D. Lgs. n. 165/2001 citato.

Nel caso di incarichi conferibili da parte di pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione si intende accordata se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta non venga adottato un motivato provvedimento di diniego (cosiddetto *silenzio-assenso*). Negli altri casi, la mancata adozione di un provvedimento esplicito equivale a *diniego* di autorizzazione.

Circa la *durata dell'autorizzazione*, dovendosi valutare la compatibilità di fatto, l'autorizzazione non può che durare per il periodo in cui gli impegni orari (istituzionali ed extra) restino perfettamente immutati e ciò in ambito scolastico si traduce sostanzialmente nella durata dell'anno scolastico.

Circa la *competenza* al rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione alla definita Autonomia Scolastica, essa è da ritenersi intestata al *Dirigente Scolastico*, che esercita le funzioni di cui al D. Lgs. n. 59/1998 mediante provvedimenti idonei a diventare *definitivi* (quindi insuscettibili di ricorso amministrativo) entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo (v. artt. 14 e 16 D.P.R. del 08/03/1999, n. 275).

Semplificando e sintetizzando, si forniscono di seguito dati ed elementi relativi ad attività compatibili e incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa presso Pubbliche Amministrazioni, come il caso della scuola.

A. SONO COMPATIBILI E POSSONO ESSERE SVOLTE SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE:

- Le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- Le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti: collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali; gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita; le partecipazioni a società a titolo di semplice socio (confronta art. 58, c. 6, secondo periodo, del D. Lgs. n. 29/1993).

Quanto alle attività di *pubblicistica*, il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo (con nota 09/10/1997, prot. n. 6352) a quesito posto dall'Associazione Italiana Editori, ha affermato, tra l'altro, che per la pubblicazione di propri scritti da parte di un pubblico dipendente, se a titolo gratuito non è necessaria alcuna autorizzazione mentre, nel caso di pubblicazione con compenso, è opportuno chiedere preventiva autorizzazione all'amministrazione, al fine di accertare se trattasi di attività saltuaria e occasionale e non in conflitto con quella ordinaria.

B. SONO ASTRATTAMENTE COMPATIBILI, MA DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI:

- Gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso;
- Gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazioni, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.) per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale;
- Le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno;
- Le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento siano inidonee a interferire con l'attività ordinaria;

- Le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'amministrazione;
- L'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi la cura dei propri interessi;
- Altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale.

C. SONO ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI:

- Le attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;
- Le cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957);
- Le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali: esempio docenti).

La disciplina delle incompatibilità non riguarda il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato.

Le lezioni private impartite a studenti sono vietate in assoluto agli ispettori e capi di istituto (v. art. 501 T.U.). Per il personale docente il divieto inderogabile riguarda esclusivamente gli alunni frequentanti il proprio istituto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il capo di istituto ed è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (Cons. di Stato 18/10/1993 n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal c. 5 dell'art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame).

Quanto alle attività di *insegnamento in scuole non statali*, occorre notare che il rapporto di lavoro intercorrente tra un docente e una organizzazione scolastica (privata o appartenente a Ente diverso dallo Stato) assume carattere di continuità, subordinazione e professionalità tali da condurre a escludere il concetto del "libero insegnamento" (v. Consiglio di Stato VI 17/02/1989 n. 609), restando perciò incompatibile con la funzione docente (art. 508 c. 10).

Circa le *altre attività lavorative*, in generale può dirsi che esse sono incompatibili quando oltre al carattere della continuità (che le rende non saltuarie o occasionali), rivestono anche quello della professionalità, intendendosi per tale una attività prevalente rispetto ad altre nonché direttamente e adeguatamente.

Esempi di attività che sono state ritenute incompatibili:

Insegnante o istruttore presso scuole-guida (Cons. di Stato II parere 06/02/1985 n. 302 e VI sent. 10/08/1989 n. 1080); gestione di farmacia (Cons. Stato VI 31/12/1984 n. 737); agente assicurativo a gestione libera (Cons. Stato VI 20/5/1982 n. 268); agente mandatario SIAE (Cons. Stato VI 09/08/1981 n. 510); titolarità o gestione di laboratorio di analisi cliniche (Cons. Stato 03/08/1989 n. 973); attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi restando irrilevante se l'impresa sia artigiana secondo la definizione dell'art. 2083 c.c., o rientri nella definizione dell'art. 2082 codice citato, in quanto anche l'impresa artigiana è organizzata ai fini della produzione (Cons. di Stato V 16/05/1989 n. 297 e Cons. di Stato VI 24/09/1993 n. 629); odontotecnico (Cons. di Stato VI 28/06/1994 n. 1080); cariche presso banche aventi finalità di lucro (Cons. di Stato VI 24/10/1991 n. 705); attività di lettore presso Università (TAR Umbria n. 303/1991); titolarità di agenzia di viaggi (Cons. Giustizia Amm. Reg. Sicilia 28/01/1998 n. 25).

Esempi di attività che sono state ritenute compatibili:

Pittura, scultura, musica e in genere attività libere di espressione di personalità artistica, letteraria, di pubblicista, articolista, giornalista (Cons. Stato II parere 14/01/1982 n. 1485); fotografo e grafico (TAR del Veneto 05/11/1981 n. 674); amministratore di condominio (Cons. di Stato VI 29/07/1991

n. 487); notaio, relativamente ai docenti (Cons. di Stato VI 21/05/1984 n. 297); socio accomandante in s.a.s. quando la gestione è riservata agli accomandatari (Cons. di Stato VI 15/06/1987 n. 415); presidente di Cassa Rurale e Artigiana (Cons. di Stato VI 21/01/1993 n. 68); medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Cons. di Stato sez. VI sentenza del 04/03/2003).

I succitati orientamenti ragionevolmente conservano validità anche nell'ambito del nuovo sistema delle incompatibilità, con la sola variante dell'obbligo di richiesta preventiva di autorizzazione per lo svolgimento delle attività (quelle indicate come compatibili).

Un discorso più dettagliato va fatto circa l'esercizio delle più frequenti *attività libero professionali* (es. ingegnere, medico, avvocato, agronomo).

Passando allo specifico del personale docente, si deve osservare che le *libere professioni possono essere esercitate purché, sul piano concreto, non siano di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività a essa riferite), siano pienamente compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio e siano esplicate previa autorizzazione del capo di Istituto* (come "Attività private autorizzate"), con obbligo di comunicarne lo svolgimento (per l'inserimento nella "Anagrafe delle Prestazioni").

Le suddette limitazioni, ovviamente, sottintendono che l'attività sia effettivamente riconducibile al concetto di "libera professione". Sotto questo profilo è evidente, si deve prestare attenzione alla regolazione giuridica generale della cosiddetta "professione intellettuale", quale contenuta negli art. 2229 e seguenti del Codice Civile.

L'art. 2229 c.c. ricorda che è la legge a stabilire quali siano le *professioni intellettuali* per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Altrettanto evidente è il fatto che l'astratta compatibilità tra una qualsiasi libera professione e la funzione docente è questione da tenere ben distinta sia da quella del *legittimo esercizio della professione*, sia da quella del *regime retributivo e fiscale* da applicare agli incarichi professionali svolti.

Modalità richiesta di autorizzazione

Nei casi in cui si dovrà richiedere l'autorizzazione si dovrà procedere nella richiesta **seguendo esclusivamente i modelli in allegato**, corredati dalla proposta di incarico o dalla bozza di contratto.

La presente nota viene trasmessa per opportuna conoscenza a norma di tutto il personale.

Roma, 03/09/2026



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Claudia Sabatano